



Comune di ALPIGNANO

Provincia di Torino

**Regolamento per l'applicazione
dell'imposta comunale sulla pubblicità e
per l'effettuazione del servizio sulle
pubbliche affissioni**

Sommario

<u>TITOLO I – NORME DI CARATTERE GENERALE.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 3 – CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 4 – TARIFFE.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 5 – TIPOLOGIA E QUANTITÀ IMPIANTI PUBBLICITARI.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 6 – FUNZIONARIO RESPONSABILE.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 7 – FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO.....</u>	<u>4</u>
<u>TITOLO II - NORME DI CARATTERE GENERALE.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 8 – PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 9 – SOGGETTO PASSIVO.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 10 – MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA.....</u>	<u>5</u>
<u>Art.11– APPLICAZIONE DI MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI DELL’IMPOSTA.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 12 – PUBBLICITA’ LUMINOSA E ILLUMINATA.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 13 – DICHIARAZIONE D’IMPOSTA.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 14 – PAGAMENTO DELL’IMPOSTA.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 15 – PUBBLICITA’ EFFETTUATA SU SPAZI O AREE COMUNALI.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 16 – RETTIFICA E ACCERTAMENTO D’UFFICIO.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 17 – PROCEDURA COATTIVA.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 18 – RIMBORSI.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 19 – CONTENZIOSO.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 20 – PUBBLICITA’ ORDINARIA – TARIFFE (ALLEGATO B).....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 21 – PUBBLICITA’ CON VEICOLI – TARIFFE (ALLEGATO B).....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 22 – PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI - TARIFFE (ALLEGATO B).....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 23 – PUBBLICITA’ VARIA - TARIFFE (ALLEGATO B).....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 24 – RIDUZIONI D’IMPOSTA.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 25 – ESENZIONI DALL’IMPOSTA.....</u>	<u>8</u>
<u>TITOLO III - AFFISSIONI.....</u>	<u>9</u>
<u>Art. 26 – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....</u>	<u>9</u>
<u>Art. 27 – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – TARIFFE (ALLEGATO A).....</u>	<u>9</u>
<u>Art. 28 – RIDUZIONE DEL DIRITTO.....</u>	<u>9</u>
<u>Art. 29 – ESENZIONI DEL DIRITTO.....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 30 – MODALITA’ PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI.....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 31 – AFFISSIONI URGENTI, FESTIVE E NOTTURNE.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 32 – CONTENZIOSO E PROCEDIMENTO ESECUTIVO.....</u>	<u>11</u>
<u>TITOLO IV - SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI</u>	<u>11</u>
<u>Art. 33 – SANZIONI TRIBUTARIE.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 34 – INTERESSI.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 35 – SANZIONI AMMINISTRATIVE.....</u>	<u>11</u>
<u>TITOLO V - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI.....</u>	<u>12</u>

<u>ART. 36 – OGGETTO.....</u>	<u>12</u>
<u>Art. 37 – IMPIANTI PUBBLICITARI-CARATTERISTICHE, TIPOLOGIA E QUANTITA’ DEGLI IMPIANTI.....</u>	<u>12</u>
<u>Art. 38 – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE.....</u>	<u>12</u>
<u>Art. 39 – RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE.....</u>	<u>13</u>
<u>Art. 40 – RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI O DEGLI IMPIANTI PER AFFISSIONI DIRETTE.....</u>	<u>13</u>
<u>Art. 41 – LIMITAZIONE ALLA PUBBLICITA’ EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI.....</u>	<u>14</u>
<u>Art. 42 – IMPIANTI DESTINATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....</u>	<u>14</u>
<u>Art. 43 – ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPIANTI AFFISSIONI.....</u>	<u>15</u>
<u>Art. 44 – ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER LE AFFISSIONI DIRETTE.....</u>	<u>15</u>
<u>TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE</u>	<u>15</u>
<u>Art. 45 – NORME FINALI.....</u>	<u>15</u>
<u>Art. 46 – NORME TRANSITORIE.....</u>	<u>16</u>
<u>Art. 47 – ACCESSO AI DOCUMENTI.....</u>	<u>16</u>

TITOLO I – NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina, nell'ambito del territorio comunale e nel rispetto del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507, le modalità e l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità, nonché il servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti.

Art. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette rispettivamente ad un'imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate e nei limiti e secondo le prescrizioni degli articoli che seguono.

Art. 3 – CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

Dai dati dell'ultimo censimento gli abitanti del comune di Alpignano al 31/12/2011 sono 16.893. Nell'ambito della potestà prevista dal D.lgs. 15/11/1993 n. 507, il Comune di Alpignano appartiene alla classe IV.

Art. 4 – TARIFFE

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno di riferimento e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 5 – TIPOLOGIA E QUANTITÀ IMPIANTI PUBBLICITARI

A - Tipologia

L'indicazione delle tipologie, delle modalità per ottenere i provvedimenti per l'installazione degli impianti, nonché la ripartizione quantitativa sono definite nel Piano Generale degli Impianti. I mezzi finalizzati alla diffusione di avvisi pubblici, messaggi pubblicitari e simili sono suddivisi nelle seguenti categorie di utilizzazione:

Mezzi destinati alla pubblicità esterna

Mezzi destinati alle comunicazioni mediante affissioni.

B – Quantitativi impianti affissioni

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo V del presente regolamento, il quantitativo unitario di esposizione di impianti per le affissioni è fissato in mq 18 per ogni mille abitanti talché, risultando la popolazione residente nel territorio comunale pari a n. 16.893 abitanti, la superficie complessiva risulta definita in mq 304.

Art 6 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

La funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché i poteri di sottoscrivere richieste, avvisi, provvedimenti relativi e quelli di disporre rimborsi, sono attribuiti al Funzionario responsabile all'uopo designato. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al precedente comma sono interamente demandate al Concessionario.

Art. 7 – FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è gestito direttamente dal Comune. Il Comune si riserva la facoltà di affidare in concessione detto servizio, ove lo ritenga più economico e funzionale, ad apposita azienda speciale di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c) della Legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero ai soggetti iscritti nell'Albo nazionale dei concessionari previsto dall'articolo 32 del D.Lgs. 507/1993.

TITOLO II - NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 8 – PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Costituisce atto generatore d'imposta la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili.

Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:

- i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
- i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
- i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Art. 9 – SOGGETTO PASSIVO

In via principale è tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio viene diffuso. Obbligato solidale al pagamento colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 10 – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

Non si fa luogo ad applicazione di imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia sono considerati come unico mezzo pubblicitario.

La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno o all'interno di locali pubblici o aperti al pubblico è autorizzata dall'ufficio comunale, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione. Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente, il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati.

Per le superfici superiori ad un metro quadro, si applica una maggiorazione del 50% della tariffa deliberata del Comune, per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato come indicato nell'allegato C.

I rimborsi delle somme acquisite dal Comune a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 verranno effettuati in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva.

Art.11– APPLICAZIONE DI MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base. Le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 12 – PUBBLICITA' LUMINOSA E ILLUMINATA

Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa d'imposta è maggiorata del 100 per cento. Per pubblicità luminosa si intende quella il cui mezzo è dotato di luminosità propria, costituendo esso stesso fonte di luce; per pubblicità illuminata si intende quella resa visibile da sorgente luminosa esterna.

Art. 13 – DICHIARAZIONE D'IMPOSTA

I soggetti passivi di cui all'art. 9 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti utilizzando il modello predisposto dal Comune.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta e del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione.

Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14 commi 1.2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 14 – PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

Per la pubblicità ordinaria annuale, relativa a quella di durata superiore a tre mesi, la pubblicità effettuata con veicoli e quella effettuata con pannelli luminosi e proiezioni, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione.

Per le altre fattispecie imponibili, il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Comune.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a € 1.549,37.

Art. 15 – PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI O AREE COMUNALI

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Art. 16 – RETTIFICA E ACCERTAMENTO D'UFFICIO

Il Comune, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta e della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

Art. 17 – PROCEDURA COATTIVA

La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Decorsi infruttuosamente 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, il Comune procede alla riscossione coattiva del tributo e dei relativi interessi e sanzioni.

Dalla stessa data la pubblicità è considerata abusiva a tutti gli effetti.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 la riscossione coattiva può essere effettuata seguendo la procedura prevista dal D.P.R. n. 602/1973 se affidata ai concessionari della riscossione oppure con l'ingiunzione fiscale se svolta dall'ente locale o se affidata ad altri soggetti.

Art. 18 – RIMBORSI

Entro il termine di cinque anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune o il concessionario del servizio è tenuto a provvedere nel termine di centottanta giorni.

Art. 19 – CONTENZIOSO

Sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 le controversie concernenti i tributi richiamati nel presente Regolamento. Valgono al riguardo ed ove compatibili, le disposizioni processuali contenute nel citato D.Lgs. 546.

Art. 20 – PUBBLICITA' ORDINARIA – TARIFFE (ALLEGATO B)

Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è stabilita in base ad apposita tariffa fissata con provvedimento deliberativo.

Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alle esposizioni di tali mezzi, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.

Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra mq 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a mq 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

Art. 21 – PUBBLICITA' CON VEICOLI – TARIFFE (ALLEGATO B)

Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofiltranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 507/93; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 12, comma 4 del citato decreto.

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la tariffa fissata da apposito provvedimento deliberativo. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.

Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato. 5. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta agli agenti autorizzati.

E' fatto obbligo di conservare attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 22 – PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI - TARIFFE (ALLEGATO B)

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio e la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare l'imposta è dovuta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare, in base a tariffa fissata mediante apposito provvedimento deliberativo.

Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti l'imposta è dovuta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

Art. 23 – PUBBLICITA' VARIA - TARIFFE (ALLEGATO B)

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'art. 20, comma 1.

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita in base ad apposita tariffa.

Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini e di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari e dalla quantità di materiale distribuito.

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, salvo le limitazioni di cui all'art. 41, la tariffa dell'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.

Art. 24 – RIDUZIONI D'IMPOSTA

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti di beneficenza.

L'eventuale inserimento di piccole sponsorizzazioni nel mezzo pubblicitario (manifesti, cartelli, striscioni, ...) nei casi di cui sopra non elimina il diritto alla riduzione delle tariffe prevista.

Art. 25 – ESENZIONI DALL'IMPOSTA

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle

stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli di cui all'art. 23;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per le disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

TITOLO III - AFFISSIONI

Art. 26 – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune, negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Per i quantitativi e le ripartizioni degli impianti si fa espresso riferimento al Piano Generale degli Impianti di cui al presente Regolamento.

Art. 27 – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – TARIFFE (ALLEGATO A)

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70x100 è determinata nell'apposito provvedimento deliberativo.
3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.
4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.
5. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
6. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 14; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del presente Regolamento.

Art. 28 – RIDUZIONE DEL DIRITTO

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 507/93;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Art. 29 – ESENZIONI DEL DIRITTO

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 30 – MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Le pubbliche affissioni vanno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che verrà annotata in apposito registro cronologico.

Le richieste devono comunque risultare da idonea commissione nella quale devono risultare le generalità del richiedente o della persona o dell'ente nell'interesse del quale il servizio viene richiesto completo di indirizzo e codice fiscale, la durata di esposizione con l'indicazione della data di inizio, l'oggetto del manifesto, i quantitativi espressi in formato e numero di manifesti, tutte le notizie relative alle commissioni devono essere inserite nell'apposito registro cronologico-

La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il Concessionario metteranno a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune o il Concessionario devono darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Eventuali variazioni ed aggiunte alle pubbliche affissioni già esposte sono soggette al pagamento di un diritto pari alla tariffa per il primo giorno.

Per ogni effetto di legge di tariffa gli avvisi o manifesti vengono contrassegnati dall'ufficio con speciale timbro recante la data dell'ultimo giorno di affissione.

Nessuna affissione può aver luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.

Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti potrà essere tolto e quello negli spazi stabiliti coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norme del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

Il Comune, senza corrispondere alcun compenso o indennizzo, ha sempre facoltà di utilizzare per il servizio di pubbliche affissioni gli steccati, le palizzate ed i recinti di ogni genere a qualsiasi uso destinati, ancorché a carattere provvisorio, insistenti o prospicienti al suolo pubblico o su suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Art. 31 – AFFISSIONI URGENTI, FESTIVE E NOTTURNE

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore venti alle ore sette o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'oneri di cui all'articolo 28, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

Gli annunci mortuari relativi a decessi la cui funzione funebre è prevista per il primo giorno successivo al festivo (es. lunedì), possono essere affissi direttamente nella stessa giornata festiva dalle agenzie funebri o altri interessati negli appositi spazi riservati, provvedendo al contestuale pagamento del solo diritto dovuto con l'esclusione della maggiorazione di cui al comma 1, del presente articolo.

Se il funerale è previsto il giorno successivo, è dovuto il solo pagamento del diritto di affissione (esempio affissione domenica, funerale il lunedì, oppure affissione nelle seguenti giornate festive: 1 gennaio, 6 gennaio, Domenica e lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, festa patronale, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, funerale il giorno successivo).

Se il funerale è previsto il secondo giorno successivo alle giornate di cui sopra, viene comunque consentita l'affissione diretta ma dietro pagamento del diritto di affissione con l'aggravio del diritto d'urgenza (esempio affissione domenica, funerale il martedì).

Ogni mandato conseguente l'affissione dei manifesti in occasione di ringraziamenti o anniversari, avverrà in una giornata concordata con il Comune o con il Concessionario.”

La mancata dichiarazione e/o il mancato pagamento del diritto di affissione farà decadere il beneficio di cui al comma 2, in tal caso dovrà essere corrisposto anche il diritto d'urgenza di cui al comma 1 nonché la sanzione amministrativa prevista dall'art. 35, comma 2, del presente Regolamento.

Art. 32 – CONTENZIOSO E PROCEDIMENTO ESECUTIVO

Per il procedimento esecutivo e per il contenzioso si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 del presente Regolamento.

TITOLO IV - SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI

Art. 33 – SANZIONI TRIBUTARIE

Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuto, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evaso.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 34 – INTERESSI

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 35 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II, del capo I, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal Comune in esecuzione del presente capo, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione a €103,29 ad € 1.032,91 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento,

degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Il Comune o il concessionario del servizio può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 17.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nelle medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione o all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui art. 3.3. del D.Lgs. 507/1993.

TITOLO V - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

ART. 36 – OGGETTO

Il presente Titolo disciplina il Piano generale degli impianti del Comune nonché le modalità per l'installazione ed esposizione dei mezzi pubblicitari e del rilascio della relativa autorizzazione comunale.

Art. 37 – IMPIANTI PUBBLICITARI-CARATTERISTICHE, TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI

Le caratteristiche e la tipologia degli impianti pubblicitari devono rispettare le prescrizioni del Titolo II, Capo I del Codice della Strada previsto dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 così come modificato dal D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 ed in particolare dall'art. 23, nonché le ulteriori prescrizioni previste dal Titolo II capo I, paragrafo 3 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 riguardante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Ai sensi dell'art. 23, comma 6, del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 l'Organo tecnico comunale, in sede di esame delle richieste di installazione di mezzi pubblicitari, potrà prevedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico. Saranno comunque rispettati i limiti, se più favorevoli, previsti nel regolamento edilizio e di polizia urbana.

La quantità degli impianti pubblicitari compatibili con le esigenze di salvaguardia dell'arredo urbano e del mantenimento all'uso esclusivo dei cittadini degli spazi pubblici sarà determinata ogni tre anni da un'apposita indagine effettuata dall'ufficio tecnico comunale, salvo l'esistente alla dati di approvazione del presente Regolamento, da considerarsi quantitativo minimo a tutti gli effetti.

Le insegne a bandiera dovranno essere collocate ad un'altezza non inferiore a mt 3,50 dal piano stradale.

Art. 38 – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

Chiunque intenda installare nel territorio comunale impianti pubblicitari deve inoltrare apposita richiesta all'Amministrazione Comunale.

La richiesta di autorizzazione, in bollo deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza, del codice fiscale del richiedente se persona fisica; della ragione sociale, sede legale, codice fiscale della ditta o persona giuridica nonché le generalità e l'indirizzo del rappresentante legale;
- b) un elaborato tecnico in scala con l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto da cui possa ricavarsi la superficie e la sporgenza dell'impianto installato su suolo o soprassuolo pubblico;

- c) la descrizione tecnica dell'impianto o del tipo di cartello o insegna con l'indicazione, se trattasi di mezzo luminoso o illuminato; la descrizione può essere sostituita da un bozzetto a colori del mezzo pubblicitario;
- d) l'indicazione della dicitura completa riportata sul mezzo pubblicitario;
- e) l'eventuale documentazione fotografica che chiarisca il punto preciso di installazione in relazione all'ambiente circostante.

Qualunque variazione delle caratteristiche di cui ai punti a, b, c, d, e va comunque precedentemente autorizzata. Qualora si intenda installare l'impianto su suolo pubblico, dovrà essere preventivamente richiesta l'apposita concessione di occupazione di suolo prevista dal vigente regolamento per l'applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.

Qualora si intenda installare l'impianto su suolo privato dovrà essere fornita dimostrazione dell'ottenimento o del possesso della disponibilità dell'area o del fabbricato interessato.

Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere fissato, ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati i seguenti dati: amministrazione rilasciante, soggetto titolare, numero dell'autorizzazione, progressiva chilometrica del punto di installazione, data di scadenza.

La targhetta in oggetto deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

Art. 39 – RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Entro il termine di 60 gg dalla presentazione della richiesta verrà rilasciata l'autorizzazione all'installazione oppure verrà data comunicazione motivata del diniego al rilascio.

Qualora la pubblicità sia effettuata su spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, il pagamento dell'imposta di pubblicità non esclude il pagamento della tassa di occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche nonché di eventuali canoni di concessione.

L'autorizzazione si intende rilasciata a condizione che il richiedente provveda alla periodica manutenzione del relativo impianto. Conseguentemente il Comune ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzione e in genere di manutenzione che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato secondo le esigenze del decoro cittadino. In caso di mancata ottemperanza delle suindicate prescrizioni l'autorizzazione si intende revocata senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta.

Nel caso di mancata installazione nel termine di mesi sei, l'autorizzazione si intende revocata. Potrà essere riattivata previa presentazione di nuova istanza nei modi di cui all'art. 40.

L'autorizzazione non sostituisce la dichiarazione di cui all'articolo 13 del presente Regolamento che deve essere comunque e sempre presentata ai fini dell'assolvimento tributario di cui al Titolo II.

Il concessionario non può dare corso all'iscrizione di un nuovo impianto senza avere precedentemente verificato l'esistenza dell'autorizzazione da parte del Comune.

Art. 40 – RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI O DEGLI IMPIANTI PER AFFISSIONI DIRETTE.

Gli impianti pubblicitari installati senza aver inoltrato e/o ottenuto la prevista autorizzazione all'installazione sono abusivi.

Sono da ritenersi impianti abusivi anche quegli impianti per i quali si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione.

Il Comune dispone, mediante ordinanza del Sindaco, la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi nonché la rimozione o lo spostamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, di tabelle murali, di stendardi o di impianti destinati alle affissioni dirette in altre posizione del territorio del comune, quando ciò sia imposto da esigenze estetiche, di servizio o di viabilità, oppure da cause di forza maggiore quali la demolizione o la costruzione di edifici o altre esigenze di interesse pubblico.

Nell'ordinanza viene prevista, in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione o di spostamento entro il termine assegnato, l'esecuzione d'ufficio, addebitando all'utente le spese relative.

Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, il comune o il concessionario del servizio provvedono alla copertura della pubblicità abusiva o alla defissione o copertura delle affissioni abusive con successiva notifica di apposito avviso con invito all'utente a pagare le spese sostenute per la copertura e/o rimozione o defissione.

I mezzi o gli impianti abusivi rimossi a cura del Comune per inadempienze dell'utente all'ordinanza di rimozione sono sequestrati e custoditi nei depositi comunali a garanzia del pagamento delle spese di

rimozione, trasporto e custodia, nonché del tributo evaso. Nella stessa ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato previo pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni e delle spese sostenute per le operazioni di rimozione o defissione.

In mancanza della richiesta di restituzione, si procede alla vendita del materiale stesso tramite l'ufficio economato ed il ricavo viene incamerato dal comune fino alla concorrenza del proprio credito. Qualora l'Ufficio Economato non provveda alla vendita per mancanza di acquirenti, lo stesso provvede alla distruzione del materiale sequestrato, redigendo apposito verbale.

Qualora non sia possibile identificare il responsabile della pubblicità abusiva, si procede direttamente al sequestro e la relativa ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni.

Art. 41 – LIMITAZIONE ALLA PUBBLICITA' EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI

È consentita, nel territorio comunale, la pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori e simili, secondo quanto stabilito dall'art. 13 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, così come modificato dal D.Lgs. 10/09/1993, n. 360 con le seguenti limitazioni:

- a) la pubblicità, effettuata in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è consentita dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 21;
- b) è parimente vietata la pubblicità con apparecchi amplificatori e simili, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto;
- c) l'intensità della voce e dei suoni deve essere in ogni caso attenuata e tale da non arrecare disturbo acustico alle persone

Art. 42 – IMPIANTI DESTINATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1 – Destinazione d'uso.

Relativamente alle affissioni pubbliche, i mezzi pubblicitari sono classificati in funzione della loro destinazione d'uso in:

a) Impianti per affissioni istituzionali:

Rientrano in questa tipologia gli impianti preposti alla comunicazione, informazione e diffusione di messaggi o iniziative di interesse pubblico, effettuati da Enti pubblici o di diritto pubblico o altri enti senza fine di lucro.

b) Impianti per affissioni commerciali:

Rientrano in questa tipologia gli impianti adibiti all'esposizione periodica di messaggi pubblicitari.

c) Impianti per affissioni necrologi:

Rientrano in questa tipologia gli impianti adibiti all'esposizione periodica degli annunci funebri e dei relativi ringraziamenti.

d) Impianti per affissioni sociali:

Rientrano in questa tipologia gli impianti adibiti all'esposizione periodica di messaggi effettuata da parte dei soggetti di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 507/93 e s.m.i..

e) Impianti per affissione diretta:

Rientrano in questa tipologia gli impianti assegnati ai privati.

Gli impianti saranno riservati ad uno specifico utilizzo che sarà evidenziato dalla dicitura: "Riservato Affissioni Commerciali....oppure Istituzionali.....oppure Dirette" riportata sulla parte superiore dell'importo stesso.

2 – Tipologia e formati

Gli impianti inseriti nel progetto del nuovo schema distributivo saranno gli unici spazi sui quali, successivamente all'adozione del Piano in via definitiva, sarà permessa l'affissione di manifesti. Nel Piano i formati utilizzati sono i seguenti:

Tablette murali: sono composte da pannelli adeguatamente fissati al muro. Il loro utilizzo è limitato ad una sola facciata. Le dimensioni di esposizione (base x altezza) sono le seguenti:
cm 140 x 100; cm 100 x 140; cm 140 x 200; cm 200 x 140; cm 600 x 280 (poster).

Stendardi: sono composti da pannelli adeguatamente fissati su pali di sostegno a terra. Possono essere utilizzati su di una sola facciata o su entrambe le facce. Le dimensioni di esposizione (base x altezza, sono le seguenti:

cm 140 x 100; cm 100 x 140; cm 140 x 200; cm 200 x 140; cm 600 x 280 (poster).

3 – Quantità degli impianti

Il totale delle superfici individuate dal progetto e la relativa ripartizione tra le diverse destinazioni d'uso risultano essere le seguenti:

Superficie totale	489,23 m ²	pari a 28,9 m ² ogni 1.000 abitanti
Affissioni istituzionali	296,6 m ²	pari al 20% del totale
Affissioni commerciali	295,4 m ²	pari al 60% del totale
Affissioni necrologi	30,01 m ²	pari al 6% del totale
Affissioni sociali	67,22 m ²	pari al 14% del totale

Art. 43 – ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPIANTI AFFISSIONI

La Giunta Comunale, su proposta del settore tributi, potrà disporre variazioni alle distribuzioni percentuali di cui al precedente articolo sulla base di riscontrate esigenze del servizio.

Il piano ha validità triennale a decorrere dalla data di approvazione del presente regolamento.

È possibile un anticipato adeguamento del piano nel corso della sua vigenza per esigenze del servizio o per altre cause.

In caso di mancato adeguamento alla scadenza del triennio lo stesso piano si intende prorogato per un ulteriore triennio.

L'eventuale concessionario del servizio, nell'ambito delle prescrizioni del presente articolo, può proporre alla Giunta Comunale un adeguamento del piano generale degli impianti per le pubbliche affissioni sulla base delle norme previste dal capitolato d'onere e per motivate esigenze di servizio.

Art. 44 – ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

Ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 507/93 verrà attribuita a soggetti privati, diversi dal Concessionario del pubblico servizio e in forma "concessoria" la facoltà di installare impianti per l'effettuazione di affissioni dirette. La superficie complessiva assegnabile a tale scopo è pari al 20% della superficie totale destinata alle affissioni pubbliche. Detta superficie non è compresa in quella destinata al servizio pubblico ed è riferita esclusivamente agli impianti di grande formato (poster cm 600 x 300). Tali impianti devono essere forniti e collocati a cura e spese del privato richiedente nel rispetto di tutte le norme previste nel presente Piano. Gli spazi saranno affidati in concessione ai privati mediante la procedura concorsuale della licitazione privata previa predisposizione di apposito capitolato d'onere che preveda la durata della concessione, l'ammontare del deposito cauzionale, l'obbligo del pagamento di un canone di concessione e della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, nonché tutte le disposizioni cautelative con esplicito richiamo alle procedure concernenti le norme ed autorizzazioni relative agli impianti pubblicitari.

TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 45 – NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni di cui al Capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507.

Art. 46 – NORME TRANSITORIE

I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del presente Regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso dovranno essere adeguati alla nuova normativa entro 3 anni dalla sua entrata in vigore a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.

In presenza di norme di legge che dispongono diversamente devono essere applicati questi ultimi salvo che la normativa stessa non preveda deroghe al riguardo.

La superficie complessiva degli impianti per le affissioni, l'ubicazione, la ripartizione per destinazione a seconda della natura istituzionale, sociale e commerciale dovrà essere adeguata nel termine di due anni dall'approvazione del presente Regolamento e ciò anche al fine di stabilire l'equilibrio tra gli impianti in categoria speciale e quelli in categoria normale.

Fino a quando non risulterà operativo il nuovo piano, si ritengono confermati gli impianti esistenti elencati nell'allegato A).

Ove al sorgere delle controversie non dovessero ancora risultare insediate le Commissioni Provinciali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 546/1992, è ammesso ricorso in prima istanza alla Direzione Regionale delle Entrate – Sez. Staccata – del Ministero delle Finanze (ex Intendenza di Finanza) e con le modalità di cui all'articolo 24 del soppresso DPR 26 ottobre 1972. n. 639.

In seconda istanza è ammesso ricorso, anche da parte del Comune, al Ministero delle Finanze solo se l'ammontare del tributo in contestazione sia superiore a L. 300.000 a norma dell'art. 67 comma 7 del D.L. 30 agosto 1993 n. 331 convertito con modificazioni nella Legge 29 ottobre 1993 n. 427.

Art. 47 – ACCESSO AI DOCUMENTI

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 07/08/90, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico presso la Segreteria Comunale perché possa prenderne visione in qualunque momento.

IMPIANTI PUBBLICITARI ESISTENTI

VIA	N. STENDARDI 140 – 200	N. MURALI
Via VALDELLATORRE	1	2
VIA CAVOUR	1	2
VIA CASELETTE	1	1
VIA PRIMO MAGGIO	0	1
VIA CAMPAGNOLA	1	0
VIA PIANEZZA	1	2
VIA MATTEOTTI	0	1
VIA COLLEGNO	1	0
VIA MAZZINI	3	1
VIALE VITTORIA	1	0
STAZIONE	1	0
VIA FONTAINE	0	2
PIAZZA CADUTI	1	0
VIA COSTA	3	0
VIA XXV APRILE	1	0

TABELLA B

Comune di Alpignano (TO) - Classe IV^o - Tariffe D.Lgs. 507/93
 comprensive dell'aumento di Euro 3,10 previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16/02/2001
 Tariffe aumentate del 50 % per la pubblicità OLTRE 1 mq.

PUBBLICITA' ORDINARIA (locandine, cartelli, targhe, insegne, ecc.)

	Sup. <u>FINO</u> a 1 mq.	Sup. <u>OLTRE</u> 1 mq. e fino a 5,5 mq.	Sup. da 5,51 a 8,5 mq.	Sup. oltre 8,5 mq.
Annuale	13,427	20,140 al mq.	30,210 al mq.	40,280 al mq.
LOCANDINE (fino a 1 mq.)				
1 mese	1,342	2,014 al mq.	3,021 al mq.	4,028 al mq.
2 mesi	2,685	4,028 al mq.	6,042 al mq.	8,056 al mq.
3 mesi	4,028	6,042 al mq.	9,063 al mq.	12,084 al mq.

PUBBLICITA' LUMINOSA

	Sup. <u>FINO</u> a 1 mq.	Sup. <u>OLTRE</u> 1 mq. e fino a 5,5 mq.	Sup. da 5,51 a 8,5 mq.	Sup. oltre 8,5 mq.
Annuale	26,854	40,280 al mq.	50,350 al mq.	60,420 al mq.
1 mese	2,685	4,028 al mq.	5,035 al mq.	6,042 al mq.
2 mesi	5,370	8,056 al mq.	10,070 al mq.	12,084 al mq.
3 mesi	8,056	12,084 al mq.	15,105 al mq.	18,126 al mq.

DISTRIBUZIONE VOLANTINI

2,582 per giorno e per ciascuna persona

SONORA

7,746 per giorno e per punto di pubblicità

STRISCIONI TRASVERSALI LA STRADA

(minimo di 15 giorni in 15 giorni)

20,140 al mq. e per ogni 15 giorni

AUTOMEZZI SUPERIORI AI 30 QUINTALI

74,369

CON RIMORCHIO

74,369

AUTOMEZZI INFERIORI AI 30 QUINTALI

49,579

CON RIMORCHIO

49,579

ALTRI VEICOLI

24,789

PROIEZIONI:

DAL 1° AL 30° GIORNO

2,582 al giorno

OLTRE IL 30° GIORNO

1,291 al giorno

AEREOMOBILI

61,974 al giorno

PALLONI FRENATI

30,987 al giorno

VISIVA CON AUTOMEZZO (minimo tassabile 1 mese)

Vedi tariffa ordinaria

PANNELLI LUMINOSI (messaggi variabili o in forma intermittente o lampeggiante)

Annuale

FINO a 1 mq.

OLTRE 1 mq.

41,316

61,974 al mq.

TABELLA C

Comune di Alpignano (TO) - Classe IV° - Tariffe D.Lgs. 507/93
 Tariffe aumentate del 50 % per la pubblicità OLTRE 1 mq.

Tariffe aumentate del 50 % per le affissioni <u>OLTRE</u> 1 mq.		
PUBBLICHE AFFISSIONI		
FORMATO FOGLI 70 x 100	Manifesti fino a cm. 100x140 =	2 fogli
	Manifesti fino a cm. 100x210 =	3 fogli
	Manifesti fino a cm. 140x200 =	4 fogli
	Manifesti fino a cm. 200x280 =	8 fogli
	Manifesti fino a cm. 600x280 =	24 fogli
TARIFFA PER I PRIMI 10 GIORNI	1,704 al foglio	
Tariffa da aggiungere per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	0,5113	
>>>>AFFISSIONI DI <u>SOLI</u> MANIFESTI FORMATO 70 x 100		
	Manifesti fino a cm. 70x100 =	1 foglio
TARIFFA PER I PRIMI 10 GIORNI	1,136 al foglio	
Tariffa da aggiungere per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	0,3409	

MAGGIORAZIONI

(da applicare sempre alla tariffa base)

- | | |
|--|------------------|
| 1) Commissioni inferiori ai 50 fogli 70x100 | Aumento del 50% |
| 2) Manifesti composti da 8 a 12 fogli compresi | Aumento del 50% |
| 3) Manifesti superiori ai 12 fogli 70x100 | Aumento del 100% |